

**Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) multicomparto  
rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE istituito e gestito da  
Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. e denominato**

**“2P Invest Multi Asset”**



## **REGOLAMENTO DI GESTIONE**

*“Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo di amministrazione della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale”.*

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 26 gennaio 2018, valido a decorrere dal 21 febbraio 2018, da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 15 aprile 2025 ed efficace dal 18 aprile 2025.**

**Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.**

## **A) SCHEDA IDENTIFICATIVA**

<p><b>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</b></p>	<p>OICVM multicomparto denominato “2P Invest Multi Asset” (di seguito il “<b>Fondo</b>”) rientrante nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/65/CE.</p> <p>Il Fondo si suddivide nei seguenti comparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro Government Bond</li> <li>- Euro Corporate Bond</li> <li>- US Dollar Bond</li> <li>- ESG Bond</li> <li>- Euro Equities</li> <li>- ESG Equities</li> </ul> <p>Sono previste due Classi di quote, definite quote di “Classe R” e quote di “Classe I”, salvo che per i comparti ESG Bond e ESG Equities in cui è prevista una sola classe, la “Classe R”.</p> <p>Le quote sono destinate ai Partecipanti indicati al successivo articolo 1.3 della Parte B) del presente Regolamento, con le caratteristiche ivi descritte.</p> <p>La durata del Fondo è fissata all’anno 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	---

<p><b>Società di gestione del risparmio</b></p>	<p>Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., già PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. sino alla data del 24 settembre 2019, (la “<b>Società di Gestione</b>” o la “<b>SGR</b>”) con sede legale in Bolzano, Passaggio Duomo 15, autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta all’Albo di cui all’articolo 35, primo comma, del TUF con il n. 43 della Sezione gestori di FIA e con il n. 29 della Sezione gestori di OICVM. Il sito internet della SGR è: <a href="http://www.euregioplus.com">www.euregioplus.com</a></p>
<p><b>Depositario</b></p>	<p>BFF Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino 5, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 07960110158 coincidente con il codice fiscale e la partita IVA n. 07960110158, (di seguito, il “<b>Depositario</b>”).</p> <p>Il Depositario, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, è iscritto al n. 5751 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi tenuto dalla Banca d’Italia.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: <a href="http://www.bffgroup.com">www.bffgroup.com</a></p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede del Depositario di Via Anna Maria Mozzoni n.1.1, Milano.</p> <p>I certificati fisici delle quote sono disponibili presso la sede della SGR.</p> <p>È facoltà del Sottoscrittore richiederne l’invio al proprio domicilio, che avverrà a proprio rischio. La SGR provvederà all’invio direttamente.</p> <p>Il prospetto contabile del Fondo è messo a disposizione del pubblico presso la sede del Depositario.</p> <p>I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità</p>

	<p>liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.</p>
<p><b>Periodicità di calcolo del valore della quota, fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b></p>	<p>Il valore unitario della quota distinto nelle rispettive Classi sopra menzionate, espresso in Euro, viene calcolato quotidianamente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale.</p> <p>In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per “lavorativo”, s’intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).</p> <p>È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all’ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno solare, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (<a href="http://www.euregioplus.com">www.euregioplus.com</a>).</p> <p>Sul medesimo sito internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe del Fondo garantisce a ciascuna Classe la medesima <i>performance</i> (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico del Fondo nonché degli eventuali proventi distribuiti (e della eventuale rettifica fiscale).</p> <p>È possibile rilevare il valore della quota del Fondo sul sito della SGR.</p>

***Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.***

**B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

**1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**

**1.1 Parte relativa a tutti i comparti**

1. La Società di Gestione attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati finanziari.
2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
  - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
  - di natura azionaria;
  - del mercato monetario;
  - derivati semplici quotati;
  - quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE o di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), a prescindere dal fatto che siano stabiliti o meno in uno Stato membro, purché:
    - tali altri organismi di investimento collettivo siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti a una vigilanza che l'autorità di vigilanza (la "CONSOB") considera equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
    - il livello di protezione garantito ai detentori di quote degli altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e in particolare le norme concernenti la segregazione dei patrimoni, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;
    - il patrimonio degli altri organismi di investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e delle passività, del rendimento e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento;
    - non oltre il 10 % del patrimonio degli OICVM o degli altri organismi di investimento collettivo di cui si prospetta l'acquisizione possa, conformemente al regolamento del fondo o all'atto costitutivo, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo.
3. Compatibilmente con la politica di investimento dei Comparti del Fondo, la SGR può investire oltre il 35% del patrimonio dei Comparti in strumenti finanziari di uno stesso emittente quando questi sono emessi o garantiti da uno Stato dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Comparto detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Comparto.
4. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati quotati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità:
  - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;

- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione di costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopraindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto di ogni singolo Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento di ogni singolo Comparto.

6. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati, per la parte obbligazionaria sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad. es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche ed industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi. L'analisi del profilo finanziario degli investimenti è integrata dalla valutazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità. L'inclusione dell'analisi del profilo ESG all'interno del processo d'investimento rappresenta il principale strumento che permette al prodotto di valutare e garantire un grado di sostenibilità apprezzabile nei suoi investimenti e supportare finanziariamente uno sviluppo sostenibile. Il Fondo si qualifica pertanto come prodotto finanziario che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche. (Regolamento SFDR). Con riferimento all'"Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento SFDR) - Prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali" nonché alla dichiarazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità determinati dalle attività di investimento del Fondo si rinvia all'apposito Allegato al Prospetto.
7. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Comparto del Fondo e indicati nel presente Regolamento.

8. La valuta di denominazione dei Comparti del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Comparti del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta ai tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
9. Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio dei Comparti del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.
10. Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.
11. Fra gli strumenti di natura azionaria sono compresi anche i REITS, sia costituiti sotto forma contrattuale, sia costituiti in forma di società di investimento o di "unit trust", gli MLPs (Master Limited Partnership's) nonché gli SPACS (Special Purpose Acquisition Company).
12. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

## **1.2 Parte relativa a ciascun Comparto**

### **1.2.1 – Comparto Euro Government Bond**

Il Comparto è di natura obbligazionaria e mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio.

### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- derivati (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.5)
- OICR aperti (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.2)

### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Euro, emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che fanno parte dell'Unione Europea. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria (convertibili e covered bonds inclusi) e in depositi bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del Partecipante. Gli strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria devono avere, al momento dell'acquisizione, un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente investment grade) di almeno una delle principali Agenzie di Rating. Il Comparto non ha limiti di duration. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera non può superare il 30% dell'attivo del Comparto. Le attività del Comparto possono essere investite, anche fino al 100%, in parti di OICR aperti, anche istituiti e/o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Comparto stesso. Nella gestione del Comparto, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità come descritte al punto B 1.1.5.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio) e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

A tal fine, la SGR si avvale di una metodologia proprietaria, basata sull'integrazione di strategie di esclusione settoriali e normative e di Best-in-class, per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili.

### **1.2.2 - Comparto Euro Corporate Bond**

Il Comparto è di natura obbligazionaria societaria e mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio.

#### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- derivati (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.5)
- OICR aperti (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.2)

#### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, denominati in Euro, ed emessi da società (anche finanziarie) con sede nei paesi membri dell'OCSE e/o dell'Unione Europea. Ivi inclusi sono obbligazioni convertibili e covered bonds. La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in depositi bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del Partecipante. Gli strumenti finanziari, al momento dell'acquisizione, devono avere un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente investment grade) di almeno una delle principali Agenzie di Rating. Il Comparto non ha limiti di duration. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera non può superare il 30% dell'attivo del Comparto. Le attività del Comparto possono essere investite, anche fino al 100%, in parti di OICR aperti, anche istituiti e/o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Comparto stesso. Nella gestione del Comparto, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità come descritte al punto B 1.1.5.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio) e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale

processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

A tal fine, la SGR si avvale di una metodologia proprietaria, basata sull'integrazione di strategie di esclusione settoriali e normative e di Best-in-class, per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili.

### **1.2.3 – Comparto US Dollar Bond**

Il Comparto è di natura obbligazionaria e mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito, con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio.

#### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- derivati (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.5
- OICR aperti (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.2)

#### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, denominati in Dollari statunitensi,

- emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali;
- di emittenti di tipo societario e finanziario (obbligazioni convertibili e covered bonds inclusi) con sede nei paesi membri dell'OCSE.

La parte restante può essere investita in qualsiasi altro strumento finanziario di natura obbligazionaria e monetaria e in depositi bancari. Titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del Partecipante. L'esposizione al rischio valutario è gestita in maniera attiva. Le attività del Comparto possono essere investite, anche fino al 100%, in parti di OICR aperti, anche istituiti e/o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Comparto stesso. Nella gestione del Comparto, la SGR ha la facoltà di utilizzare

strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità come descritte al punto B 1.1.5.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio) e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

A tal fine, la SGR si avvale di una metodologia proprietaria, basata sull'integrazione di strategie di esclusione settoriali e normative e di Best-in-class, per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili.

#### **1.2.4 – Comparto ESG Bond**

Il Comparto è di natura obbligazionaria e mira a realizzare un incremento graduale del capitale investito con un orizzonte temporale di medio periodo e un livello di rischio medio.

##### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- del mercato monetario
- di natura obbligazionaria
- derivati (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.5)

##### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito:

- per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, emessi o garantiti da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali;

- fino ad un massimo del 30% dell'attivo del Comparto in emissioni obbligazionarie di emittenti societari (anche finanziari) ivi incluse obbligazioni convertibili e covered bonds; titoli di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse del Partecipante.
- il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera non può superare il 30% dell'attivo del Comparto; la quota investita in depositi bancari non può superare il 49% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria devono avere, al momento dell'acquisizione, un rating investment grade o equiparabile (obbligazioni senza rating di un emittente investment grade) di almeno una delle principali Agenzie di Rating. La componente "sub investment grade" non può superare il 10% dell'attivo del Comparto. Il Comparto non ha limiti di duration. Nella gestione del Comparto, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, con finalità come descritte al punto B 1.1.5.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto successivamente. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio) e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Data la sua denominazione, il Comparto è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA34-1592494965-657) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "ambientale" e "sociale" (o della "governance" a seconda dei casi).

### **Advisor Etico:**

Il Comparto è investito in strumenti emessi da emittenti sovrani o societari appartenenti ad un Universo Investibile etico individuato da Etica SGR secondo la metodologia rappresentata dal marchio registrato a livello internazionale ESG eticApproach® e tutelata mediante diritti di proprietà industriale e intellettuale.

### **1.2.5 – Comparto Euro Equities**

Il Comparto è di natura azionaria e mira a realizzare un incremento rilevante del capitale investito nei mercati azionari di Paesi appartenenti alla zona Euro (EMU) con un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio alto.

#### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- di natura azionaria
- di natura obbligazionaria
- del mercato monetario
- derivati (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.5)
- OICR aperti (come meglio descritto nel paragrafo B 1.1.2)

#### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito:

- per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geografica nei mercati degli Stati della zona Euro (EMU);
- in strumenti finanziari denominati in valuta estera per una quota non superiore al 30%;
- in depositi bancari, obbligazioni emesse o garantite da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che fanno parte dell'OCSE e/o dell'Unione Europea per una quota non superiore al 49%.

La SGR adotta uno stile di gestione attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche ed industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

A tal fine, la SGR si avvale di una metodologia proprietaria, basata sull'integrazione di strategie di esclusione settoriali e normative e di Best-in-class, per valutare il posizionamento degli emittenti rispetto ai citati criteri ESG.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

L'attivo del Comparto può essere investito, anche fino al 100%, in parti di OICR aperti, anche costituiti e/o gestiti dalla SGR, la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Comparto stesso.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile o una quota minima di investimenti sostenibili.

### **1.2.6 – Comparto ESG Equities**

Il Comparto è di natura azionaria e mira a realizzare un incremento rilevante del capitale investito con un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio alto.

#### **Oggetto:**

Il Comparto, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non:

- di natura azionaria
- di natura obbligazionaria
- del mercato monetario
- derivati (come meglio descritto nel successivo paragrafo 1.1.5)

#### **Politica di investimento e altre caratteristiche:**

L'attivo del Comparto è investito:

- per almeno il 51% in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, con ampia diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. Gli investimenti sono effettuati con ampia diversificazione geografica nei mercati regolamentati degli Stati dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera e della Norvegia, del Nord America e del Pacifico;
- il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera può raggiungere il 30%;
- in depositi bancari, obbligazioni emesse o garantite da emittenti sovrani, dalle loro agenzie e da organismi sovranazionali ed internazionali che fanno parte dell'OCSE e/o dell'Unione Europea per una quota non superiore al 49%.

Tutti gli strumenti finanziari sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, come descritto successivamente. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi e sulla base degli aspetti ambientali, sociali e di governance degli stessi. Tale processo permette di esaminare il profilo ESG (Environment, Social, Governance) degli Stati e delle società emittenti degli strumenti oggetto di investimento, di valutarne la relativa

esposizione a rischi ESG e di monitorare la gestione delle connesse aree di opportunità e criticità.

La SGR adotta uno stile gestionale attivo.

Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

Data la sua denominazione, il Comparto è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA34-1592494965-657) per i fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "ambientale" e "sociale" (o della "governance" a seconda dei casi).

### **Advisor Etico:**

Il Comparto è investito in strumenti emessi da emittenti sovrani o societari appartenenti ad un Universo Investibile etico individuato da Etica SGR secondo la metodologia rappresentata dal marchio registrato a livello internazionale ESG eticApproach® e tutelata mediante diritti di proprietà industriale e intellettuale.

## **1.3. Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo**

1.3.1 Le classi di quote si differenziano per il diverso regime delle spese di cui all'art. 3. Per ciascuna delle suddette Classi di quote sono previsti importi minimi di sottoscrizione, indicati nella parte C al punto 1.2 "Modalità di Sottoscrizione di quote" del presente Regolamento.

1.3.2 Le quote di "Classe R" possono essere sottoscritte solamente dalla SGR. Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ai sensi tutti della Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni, nonché dalle Controparti Qualificate di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) del TUF.

1.3.3 Le quote di "Classe R" e quelle di "Classe I" sono a capitalizzazione dei Proventi, pertanto i Proventi realizzati non vengono distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

1.3.4 Le quote di "Classe I" possono essere sottoscritte direttamente con la SGR.

1.3.5 Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote di ogni Comparto del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

1.3.6 Tutte le quote di ogni Comparto del Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

1.3.7 Non è ammessa la cointestazione di quote, da parte di più sottoscrittori.

## **1.4 Operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse**

1.4.1 Nel rispetto delle cautele e dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente nonché di quanto previsto nel presente Regolamento, i Comparti del Fondo possono:

- (i) acquistare beni e titoli di società finanziate da partecipanti al capitale della SGR;
- (ii) negoziare beni e titoli ed effettuare operazioni con altri Comparti del Fondo, altri OICR, italiani o esteri, gestiti dalla SGR.

1.4.2 Nel caso in cui un Comparto del Fondo investa in parti di OICR promossi e/o gestiti dalla SGR (gli “**OICR Collegati**”), non saranno applicate spese di sottoscrizione e rimborso. In tale caso, dalla Commissione di gestione della SGR (come di seguito definita) sarà dedotta la remunerazione complessiva che la SGR percepisce in qualità di gestore degli OICR Collegati.

1.4.3 La SGR vigila per l’individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e dei Partecipanti, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse, anche tra il Fondo e gli altri Fondi dalla stessa gestiti, derivanti da rapporti con i soci della SGR stessa, dalla prestazione congiunta di più servizi, da rapporti di affari propri o di altra società dell’eventuale gruppo di appartenenza della SGR.

1.4.4 La SGR ha elaborato una *policy* interna per la gestione dei conflitti di interessi, il cui estratto sarà consegnato dalla SGR a ciascun Partecipante al Fondo che ne faccia richiesta.

## 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Sono considerati Proventi della gestione di ogni Comparto del Fondo i risultati generati annualmente dall’attività di gestione di ogni Comparto del Fondo (i “**Proventi**”), quali:

- (i) i dividendi e le cedole distribuiti dalle Società o enti che emettono gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo;
- (ii) gli interessi maturati e pagati sui depositi bancari in cui è investito il patrimonio del Fondo;

2. Ogni Comparto del Fondo è del tipo a capitalizzazione dei Proventi. I Proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ogni singolo Comparto del Fondo.

## 3. Regime delle Spese

### 3.1 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico di ogni Comparto del Fondo sono rappresentate da:

3.1.1 Il compenso annuo da riconoscere alla SGR, composto da:

- a. la commissione di gestione (la “**Commissione di gestione**”) calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni Comparto/Classe del Fondo e prelevata dalle disponibilità liquide di ogni Comparto/Classe il mese successivo a quello di riferimento. La Commissione di gestione è pari allo schema seguente:

Comparto	Classe “R”	Classe “I”
Euro Government Bond	0,00%	0,40%
Euro Corporate Bond	0,00%	0,50%
US Dollar Bond	0,00%	0,50%
ESG Bond	0,00%	-

Euro Equities	0,00%	0,80%
ESG Equities	0,00%	-

- b. il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota nella misura massima dello 0,10% (zero virgola dieci per cento), oltre alle imposte applicabili ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, per le quote di “Classe R” e per le quote di “Classe I”, calcolato e riconosciuto alla SGR con la medesima modalità delle Commissioni di gestione.

### 3.1.2 Altre spese:

- il compenso riconosciuto al Depositario per l’incarico svolto nella misura massima dello 0,02% del valore complessivo netto del Fondo, per il servizio di Depositario, e nella misura massima dello 0,01% del valore complessivo netto del Fondo, per le attività di custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari e della liquidità del fondo, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti: tali commissioni vengono prelevate con cadenza trimestrale;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo e degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti di legge o delle disposizioni dell’organo di Vigilanza;
- gli oneri connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, ivi compresi gli oneri connessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o centri di produzione esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e della Relazione annuale del Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari connessi all’eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione, viene disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

## 3.2 - Spese a carico dei Partecipanti al Fondo

3.2.1 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore:

- 1) un diritto fisso per l'emissione dei certificati, pari a Euro 10,00 ove richiesto dal Sottoscrittore;
- 2) il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente, ove il Sottoscrittore, non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso la SGR;

3.2.3 La SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per:

- imposte e tasse, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, e alla conferma dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
- la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
- le spese di frazionamento dei certificati;
- il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

Inoltre, il Depositario ha facoltà di trattenere le eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo in caso di rimborso.

3.2.4 Gli importi di cui ai precedenti numeri potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul sito internet della SGR indicato nella "*Scheda Identificativa*".

***Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.***

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

### **1. Partecipazione al Fondo**

#### **1.1. Previsioni Generali**

1. La partecipazione ai Comparti del Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
  2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
  3. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
  4. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le 8:00 (otto), notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
  5. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
  6. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
  7. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
  8. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
  9. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Comparto del Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.
  10. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
  11. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
- A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
  - richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
  - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
12. Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

## **1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

1. La sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo avviene mediante:
  - versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe R" è pari a Euro 50.000,00 per i versamenti iniziali e pari a Euro 100,00 per i versamenti successivi. Per le quote di "Classe I" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 50.000,00 per i versamenti iniziali e pari a Euro 100,00 per i versamenti successivi.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - direttamente presso la SGR;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5 del presente articolo, limitatamente alle quote di "Classe I".
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), che può avvenire a mezzo bonifico bancario e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote del Fondo trasmesse via e-mail/PEC/fax, solo in caso di operazioni effettuate da clienti professionali.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
  - bonifico bancario a favore di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. - rubrica "Fondo / Comparto".
5. La sottoscrizione delle quote di "Classe I" può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovverosia PEC e fax, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla successiva sezione 2 "Quote e certificati di partecipazione".
6. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento.
7. Adesione ad operazioni di passaggio tra Comparti, disciplinate nel successivo articolo 1.3.

## **1.3 Operazioni di passaggio tra Comparti (switch)**

1. Contestualmente al rimborso di quote di Comparti del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Comparti del presente Regolamento nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni economiche previste dal Regolamento.

2. L'operazione di passaggio tra Comparti del Fondo può essere effettuata direttamente.
3. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Comparti con la seguente modalità:
  - il valore del rimborso del Comparto è determinato il giorno di ricezione della richiesta dell'operazione di passaggio (giorno di riferimento). Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
  - il giorno della sottoscrizione del Comparto prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il 5° giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Per ogni operazione di passaggio fra i Comparti del Fondo, la SGR preleva imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in base alla normativa di volta in volta vigente.

## **2. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. La SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "*Scheda Identificativa*", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il Sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, la SGR provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del Sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.

## **3. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

#### **4. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

#### **5. Valore unitario delle Quote e sua pubblicazione**

1. Il valore nominale di ciascuna Quota del Fondo è pari a Euro 100,00 (cento/00).

Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "*Scheda Identificativa*", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.

La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la

descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

6. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo garantisce a tutte le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo degli oneri gravanti sulla classe.

## **6. Rimborso delle quote**

### **6.1 Previsioni generali**

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente. La SGR accetta domande di rimborso di quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e PEC, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
- le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare, che può avvenire a mezzo bonifico bancario;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal cliente.

4. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00 (otto).

5. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

6. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti.

Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo di ogni Comparto del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 5% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del market timing), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sul sito internet della SGR indicato nella "Scheda Identificativa".

Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie.

In particolare, il regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.

In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

7. La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

8. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

9. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **6.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può avvenire a mezzo di bonifico bancario.

Sull'importo rimborsato la SGR trattiene eventuali commissioni, diritti fissi e spese indicati nella precedente Parte B – Caratteristiche del Prodotto all'art. 3.2.

2. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al Partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.

## **7. Modifiche regolamentari**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante.

Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in

vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulo già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul sito internet della SGR, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.

5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

## **8. Liquidazione del Fondo e rimborso finale delle Quote**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR qualora non si sia proceduto alla sua sostituzione;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione del Fondo avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sul sito internet della SGR. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, presso il Depositario, nonché diffusi sul sito internet della SGR, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

- g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo e, ove tecnicamente possibile, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.